

Referendum à la carte

Il presidente Zaia ha un “debole” per i referendum. Prima ci ha propinato un costoso e inutile referendum sull’autonomia regionale, senza che fosse specificato esattamente a quale autonomia l’elettore potesse riferirsi: solo una domanda retorica alla quale era ben difficile rispondere con un no. Chi non vuole la sua autonomia?!? Ora indice – obbligato da una sentenza del Consiglio di Stato – il referendum per il prossimo 1° dicembre sulla separazione, in due, del comune di Venezia. Nella deliberazione di giunta egli introduce però un curioso “considerato”. Ricorda infatti che il comma 4 dell’art. 20 della legge regionale 1/1973 prescrive che *“la proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”*. La citazione è esatta, ma che c’azzecca col nostro caso? Essa è contenuta nella legge regionale che regola i referendum regionali, abrogativi e consultivi e sta per l’esattezza nel capitolo (*Titolo II*) riguardante i referendum abrogativi, non quelli consultivi come il nostro del prossimo 1° dicembre. È ben vero però che tale articolo è richiamato da una successiva norma regionale sulle variazioni territoriali di comuni e province. Si tratta della legge regionale 25/1992 che all’art. 6, comma 5, dispone che per i relativi referendum consultivi si applicano le norme della citata legge regionale 1/1973, *“salvo quanto espressamente disposto dalla presente legge”*. Ma detta legge non prescrive affatto il quorum per i referendum consultivi per variare il territorio dei comuni; anzi, all’art. 6, comma 3, prescrive *“che i risultati dei referendum sulla variazione delle circoscrizioni comunali sono valutati sia nel loro risultato complessivo sia sulla base degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata ...”*. Dunque non è menzionato come necessario alcun quorum per il caso in parola, cioè l’istituzione di due nuovi comuni per scorporo di uno (tipologia di cui alla lettera *b* del comma 1 dell’art. 3) e perciò spetterà al Consiglio regionale una seria valutazione di merito del risultato referendario, non esattamente condizionata dal mero esito numerico complessivo del voto.

Vediamo cos’altro potrebbe aver confuso la lettura delle norme. Nel capitolo sui referendum consultivi (*Titolo III*) della succitata legge regionale 1/1973, si fa in effetti riferimento, all’art. 26, proprio alle disposizioni del già citato art. 20 che prescrive il quorum. Ma il richiamo non riguarda affatto il già riportato comma 4 bensì le sole *“disposizioni per lo svolgimento delle operazioni relative al referendum”* e queste sono effettivamente contenute nei primi tre commi (riguardanti le incombenze dell’ufficio centrale per i referendum, le operazioni di verbalizzazione e la proclamazione dei risultati). Dunque, anche per questa via non si può che giungere alla conclusione che il legislatore non ha assolutamente inteso prevedere un quorum di votanti per la validità del referendum consultivo in questione, diversamente da quanto farebbe intendere la lettura della deliberazione che chiama i veneziani a votare il 1° dicembre. E a esser pignoli, si potrebbe pure sottolineare che l’art. 27 dello statuto regionale, citato ma non illustrato nella deliberazione, non prescrive alcun quorum per i referendum regionali consultivi!

Quindi, il fatto che la Giunta regionale si impegni (punto 5° del dispositivo) a *“dare atto che ai sensi dell’art. 20, comma 4, della legge regionale 1/1973, a cui rinvia l’art. 6, comma 5 della L.R. 25/1992 “La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi””* lascia il tempo che trova perché – a ben vedere – si spinge a trarre conclusioni che stanno nelle competenze del Consiglio Regionale.

Vi è certamente però un qualche vulnus nella comunicazione, istituzionale e politica. Ma i veneziani potranno sempre riferirsi al saggio monito della Dominante rivolto agli acquirenti che si erano lamentati per come venivano trattati da qualche commerciante ambulante: *el giorno de mercà i mincioni staga a casa!*, ora estensibile al giorno del referendum. Meglio dunque – indispensabile – andare a votare... anche se, quale sia l’esito del referendum, ben altra riforma istituzionale richiederà comunque il buon governo di Venezia, della città metropolitana e della Laguna.

Marco Zanetti (ass. VeneziaCambia)

17.10.2019